

«RUSSIA: SANZIONI E SOGGETTI DESIGNATI.  
QUALI ADEMPIMENTI?»

# APPLICAZIONE DELLE SANZIONI UE NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO ITALIANO: IL D. LGS. 109/2007 E IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA

**MAGG. DORIANA ANDREASSI**

CAPO SEZIONE ANTIRICICLAGGIO

UFFICIO TUTELA ECONOMIA E SICUREZZA – III REPARTO

**MAGG. FEDERICO MOCA**

CAPO II DRAPPELLO DELLA SEZIONE ANTIRICICLAGGIO

UFFICIO TUTELA ECONOMIA E SICUREZZA – III REPARTO

ROMA, 20 APRILE 2022





# I compiti della Guardia di Finanza



**La Guardia di Finanza è una forza di polizia ad ordinamento militare, posta alle dirette dipendenze del Ministro dell'Economia e delle Finanze, a cui sono attribuiti:**

**funzioni generali di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economico-finanziaria (D.Lgs. n. 68/2001)**

**compiti di prevenzione e repressione dei traffici illeciti a mare**

**compiti di concorso**

**al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica**

**alla sicurezza esterna del Paese**





**OBIETTIVO PRINCIPALE**



**SCOPRIRE E PORTARE ALLA LUCE LE MOLTEPLICI FORME CON CUI VIENE INQUINATO O COMUNQUE CONDIZIONATO IL LIBERO ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.**



- ESERCIZIO COMBINATO DEI POTERI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, VALUTARIA E GIUDIZIARIA.
- PRESENZA DIFFUSA SUL TERRITORIO.
- USO DI TECNOLOGIE MODERNE PER ANALISI "SELETTIVE" E "MIRATE".
- CENTRALITÀ DELL'ANALISI DEI FLUSSI FINANZIARI.
- RICOSTRUZIONE DELLE REALI RICCHEZZE RICONDUCIBILI AI TITOLARI E BENEFICIARI EFFETTIVI E SEQUESTRO DELLE DISPONIBILITÀ ILLECITAMENTE ACCUMULATE.





**D.M. 15 AGOSTO 2017  
(COMPARTI DI SPECIALITÀ)**

**INDAGINI DI POLIZIA  
GIUDIZIARIA  
D'INIZIATIVA O SU  
DELEGA DELL'A.G.**

**APPROFONDIMENTO  
DELLE SEGNALAZIONI  
DI OPERAZIONI  
SOSPETTE**

**ATTIVITÀ ISPETTIVE  
ANTIRICICLAGGIO  
NEI CONFRONTI DEI  
SOGGETTI  
OBBLIGATI**

**CONTROLLI IN  
MATERIA DI  
CIRCOLAZIONE  
TRANSFRONTALIERA  
DI VALUTA**



- ❑ LA «SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE DELL'EURO» È UN AMBITO DI SPECIALITÀ AFFIDATO ALLA GUARDIA DI FINANZA.
- ❑ COMPETENZA PREMINENTE NELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI VALUTA, TITOLI, VALORI, MEZZI DI PAGAMENTO E DELLE MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE.
- ❑ RUOLO DI CENTRALITÀ DEL CORPO CON RIGUARDO AL SETTORE DEL RICICLAGGIO.

*Guardia di Finanza*



Misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità individuati come soggetti «designati» dall'ONU e dall'UE (disposte dal Comitato di sicurezza finanziaria)

D.lgs.  
22 giugno 2007,  
n. 109

Consistono nel «blocco automatico» delle disponibilità finanziarie ed economiche di soggetti sospettati di terrorismo, per il solo fatto che i loro nominativi risultino inseriti nelle liste antiterrorismo (cd. *black list*).



Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria è preposto normativamente all'esecuzione di tali misure, con riguardo alle risorse economiche.



**APPLICAZIONE DELLE SANZIONI UE  
NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO  
ITALIANO**

*Guardia di Finanza*



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria


D.L. 12 ottobre 2001, convertito con modificazioni nella Legge 431 del 14 dicembre 2001

*Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale*

**In ottemperanza** agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di **rafforzare l'attività di contrasto** nelle materie di cui al presente decreto, **è istituito**, per il periodo di un anno, ... il **Comitato di sicurezza finanziaria** (CSF)...



**Articolo 1**




Guardia di Finanza



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria


**D.Lgs n. 109 del 22 giugno 2007**



**Articolo 3**

Misure per prevenire, reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale, **anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, è istituito** ... il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF)...



L'articolo 16 – comma 1, abroga l'articolo 1 della 431/2001

Guardia di Finanza



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

## Presidente

Direttore Generale del Tesoro o suo delegato

## Componenti

**15 membri** nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'Interno, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro degli Affari esteri e della coop. inter., dal Ministro dello Sviluppo economico, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dall'Unità di Informazione Finanziaria.

Fanno parte del Comitato anche un dirigente del MEF, Ufficiali della Guardia di Finanza, della D.I.A. e dell'Arma dei Carabinieri, dirigente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, un magistrato della Direzione Nazionale Antimafia.

## Componenti aggiuntivi

Rappresentanti di altri Enti o Istituzioni, a seconda dei temi all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del Demanio.



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

## Compiti e funzioni

- ❑ Formula proposte di designazione di soggetti o enti alle competenti autorità internazionali, Nazioni unite e Unione europea (art. 4 ter, comma 1, D.lgs. 109/07);
- ❑ Formula proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati (art. 4-sexies, comma 1, D.lgs 109/07);
- ❑ Propone al Ministro dell'Economia di adottare decreto per il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti ed **entità listati dalle Nazioni unite** nelle more dell'adozione delle **deliberazioni dell'unione europea** (art. 4, D.lgs 109/07);
- ❑ Propone al Ministro dell'Economia di adottare decreto per il congelamento di fondi e risorse economiche di soggetti nelle more dell'adozione di **provvedimenti di designazione disposti dalle Nazioni Unite** (art. 4-bis, D.Lgs. 109/07).
- ❑ Valuta le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati (art. 4-septies, comma 1, D.lgs 109/07).



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

## Compiti e funzioni

- ❑ *Individua modalità alternative all'affidamento all'Agenzia del demanio della gestione delle risorse economiche congelate (art. 12, comma 1, Dlgs 109/07);*
- ❑ *Emana parere favorevole per gli atti di straordinaria amministrazione necessari alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento (art. 12, comma 2, Dlgs 109/07);*
- ❑ *Emana parere vincolante in ordine alla prosecuzione dell'attività di impresa, nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attività di impresa, ed in ordine a beni immobili, quando si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria (art. 12, comma 7, Dlgs 109/07);*
- ❑ *Emana parere per il compenso dell'amministratore e del custode, stabilito, comunque, dall'Agenzia del demanio (art. 12, comma 9, Dlgs 109/07).*



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

## Articolo 3, comma 7

Le richieste indirizzate alle Forze di Polizia tengono conto dei principi di specializzazione professionale e di coordinamento interforze.

## Poteri



Il Comitato può richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato.



Relazione di accompagnamento al 109/2007



Guardia di Finanza



# Il Comitato di Sicurezza Finanziaria

## Tipologie di accertamenti richiesti

- 1** Accertamenti patrimoniali finalizzati ad appurare la posizione reddituale e finanziaria di persone o società da designare o già inserite nelle *black list* antiterrorismo.
- 2** Accertamenti finalizzati a verificare l'effettiva esistenza di beni o altre risorse economiche oggetto di congelamento.
- 3** Informazioni e precedenti su soggetti in via di designazione, listati, ovvero da *delistare*.

Guardia di Finanza



## Le misure di congelamento

In attuazione dei principi fissati a livello internazionale e comunitario con le Risoluzioni delle Nazioni Unite e le deliberazioni dell'Unione Europea, il decreto 109/2007 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico misure finalizzate ad attuare il **congelamento dei fondi** e delle **risorse economiche** per il contrasto del terrorismo.

Il congelamento consiste nel **blocco automatico** delle **disponibilità finanziarie ed economiche di soggetti sospettati di terrorismo**, per il sol fatto che i loro nominativi risultino inseriti nella lista antiterrorismo allegata ai regolamenti comunitari, ovvero ai decreti ministeriali di cui all'articolo 4 del decreto 109/2007.



## Le misure di congelamento

### Definizione di «Fondi» secondo il D.lgs. 109/2007

Con la locuzione “**fondi**”, l’art. 1, lettera f), del decreto 109/2007 fa riferimento ad **attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura**, possedute **anche per interposta persona fisica o giuridica**, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento ed altri strumenti di pagamento;
- i depositi presso enti finanziari, o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti dall’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998;
- gli interessi, i dividendi, o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
- le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
- i documenti da cui risulta una partecipazione in fondi o risorse finanziarie nonché tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni.

**Il congelamento dei fondi** comporta il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio [**articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto 109/2007**].



## Le misure di congelamento

### Definizione di «risorse economiche» secondo il D.lgs. 109/2007

Per “**risorse economiche**”, l'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto 109/2007 intende “*le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica **per ottenere fondi, beni o servizi***”.

Il **congelamento delle risorse economiche** determina il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, l'utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia [**articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 109/2007**].



# Le misure di congelamento

## Divieti

- mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei soggetti designati fondi o risorse economiche o di stanziarli a loro vantaggio (**articolo 5, comma 4, del decreto 109/2007**);
- partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (**articolo 5, comma 5, del decreto 109/2007**).

## Procedure

- ❑ è prevista la sussistenza di **precisi oneri di comunicazione** a carico delle **Amministrazioni che curano la tenuta di pubblici registri**, nonché da parte degli intermediari finanziari e non finanziari tenuti agli obblighi di collaborazione di cui al decreto 231/2007, che debbono segnalare l'**esistenza di fondi** e risorse economiche all'U.I.F. e, limitatamente alle risorse economiche, anche al Nucleo Speciale Polizia Valutaria (articoli 6 e 7 del decreto 109/2007);
- ❑ sono demandati **compiti ben precisi all'U.I.F., al Nucleo Speciale Polizia Valutaria ed all'Agenzia del Demanio, ai fini dell'esecuzione delle misure di congelamento** (articoli 10, 11 e 12 del decreto 109/2007).

I soggetti designati possono presentare al Comitato istanze motivate e corredate da idonea documentazione, volte a richiedere esenzioni dal congelamento.



## Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

### RUOLO E COMPITI

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto 109/2007 il Nucleo Speciale P.V. riveste **una funzione peculiare d'interfaccia** tra le Amministrazioni pubbliche e gli intermediari segnalanti, da un lato, e dall'altra parte l'Agenzia del Demanio, cui è affidato il compito di custodire, conservare e gestire le risorse economiche congelate.

- Redigere, **entro sessanta giorni** dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni evidenziando l'eventuale esistenza di contratti in corso;
- Trasmettere gli esiti al C.S.F., all'Agenzia del Demanio ed all'U.I.F.;
- Elaborare un estratto della relazione ed inviarla ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento;
- Contemporaneamente a tali adempimenti, il Nucleo Speciale P.V. deve **comunicare ai soggetti designati, con le modalità di cui agli articoli 137** e seguenti del codice di procedura civile, l'avvenuto inserimento nella lista ed il congelamento delle risorse economiche, l'assunzione successiva dei beni da parte dell'Agenzia del Demanio, il divieto di disporre delle risorse e le sanzioni irrogabili in caso di violazione (art. 11, comma 3, del decreto 109/2007).



## Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza

### RUOLO E COMPITI

Nel caso di **successiva cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione** dal congelamento di risorse economiche, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria provvede:

- a richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, a darne comunicazione all'avente diritto, sempre con le modalità di rito previste dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, invitandolo a prendere in consegna i beni precedentemente congelati entro 180 giorni;
- sempre in base alla richiesta del Comitato di Sicurezza Finanziaria, ad informare l'Agenzia del Demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con facoltà di chiedere l'ausilio se necessario del Nucleo Speciale P.V.;
- laddove siano stati bloccati beni immobili, mobili registrati, società o imprese, a darne comunicazione agli uffici competenti ai fini della trascrizione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento (art. 12, comma 12, del decreto 109/2007).

Guardia di Finanza



## Disposizioni Sanzionatorie

- ❑ L'**articolo 13**, recante le **misure sanzionatorie adottate a livello amministrativo**, è stato novellato allo scopo di ottemperare all'obbligo posto sia a livello internazionale che europeo di prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
- ❑ Per tale finalità si è quantificato entro due soglie definite, che vanno da un minimo di **5.000** fino ad un massimo di **500.000 euro**, la sanzione per la **violazione delle disposizioni** di cui all'**articolo 5**, ossia la messa a disposizione **di fondi e/o risorse economiche** a favore di soggetti, persone e/o entità designati.
- ❑ Rispetto alla precedente versione di questo articolo, si è deciso di superare la formulazione che faceva riferimento, per il **calcolo della sanzione**, al **valore dell'operazione** perché non idonea a coprire le violazioni commesse per mezzo di condotte il cui **valore non è determinabile**. Tale elemento viene però inserito tra i criteri per la determinazione in concreto della sanzione elencati nel nuovo **articolo 13 ter**.



## Disposizioni Sanzionatorie

Altra importante novità è quella introdotta al **comma 3 dell'art. 13**, concernente l'applicazione delle **misure sanzionatorie** a qualsiasi fattispecie di **violazione** di una o più delle eterogenee **misure restrittive** previste dai **regolamenti comunitari**, diverse dal divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelate, ed inclusa la violazione degli obblighi di notifica o di richiesta di autorizzazione alle Autorità competenti ivi previsti.

L'**articolo 13 bis** reca le "ulteriori misure", ovvero le c.d. **sanzioni accessorie**.  
Con tale disposizione si attua il principio della massima trasparenza dell'azione amministrativa, introducendo l'**obbligo della pubblicazione dei decreti sanzionatori**, ad eccezione dei casi in cui ciò possa compromettere gravemente superiori interessi fondamentali, quale la stabilità dei mercati finanziari, o pregiudicare lo svolgimento di indagini in corso.

Guardia di Finanza



## Disposizioni Sanzionatorie

### Procedimento sanzionatorio

*(art. 13 quater)*

- Le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, **accertano e contestano** le violazioni delle disposizioni indicate dall'art. 13 del D.lgs. 109/2007.
- L'atto di contestazione è trasmesso al **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
- Gli interessati possono presentare **scritti difensivi e documenti** al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentiti.
- Il Ministero dell'economia e delle finanze determina, con decreto motivato, la somma dovuta per la violazione.

Guardia di Finanza



## Crisi RUSSO-UCRAINA

**REGOLAMENTO (UE) N. 833/2014 DEL CONSIGLIO**

**del 31 luglio 2014**

concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in [Ucraina](#)

**REGOLAMENTO (CE) N. 765/2006 DEL CONSIGLIO**

**del 18 maggio 2006**

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina




**REGOLAMENTO (UE) N. 269/2014 DEL CONSIGLIO**

**del 17 marzo 2014**

concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina



## Adozione di Pacchetti legislativi da parte della Commissione Europea



Complessive  
n. **1.091** persone e n. **80** entità listate



Guardia di Finanza



## Principali previsioni unionali

- **restrizioni alle relazioni economiche** con le zone non controllate dal governo ucraino delle regioni di *Donetsk* e *Luhansk*;
- **limitazioni** della capacità dello Stato e del governo russi di **accedere ai servizi e ai mercati finanziari e dei capitali dell'Unione europea**
- **divieto** di:
  - “**prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari**” (cd. “**SWIFT**”), nei confronti di alcune banche russe e bielorusse;
  - “**vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la Banca centrale russa, o per un uso in Russia**”;
  - **accettare depositi superiori a 100.000 euro, tenere conti e vendere titoli o fornire banconote denominate in euro a cittadini o residenti in Russia o Bielorussia;**
  - **prestare servizi di rating del credito** a qualsiasi persona o entità russa a decorrere dal 15 aprile;
  - effettuare nuovi **investimenti nel settore dell'energia della Russia**
  - a partire da **agosto p.v.**, **acquistare, importare o trasferire nell'UE carbone e altri combustibili fossili solidi**, se originari della Russia o esportati dalla Russia
  - a decorrere dal **16 aprile**, dare **accesso ai porti nel territorio dell'Unione europea a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera russa**,
- **l'estensione del divieto di depositi ai portafogli di crypto-attività** nonché del **divieto** in materia di **vendita di banconote e di valori mobiliari** denominati in qualsiasi valuta ufficiale degli Stati membri alla Russia e alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in tali paesi.





## Applicazione dei regolamenti

Art. 13 Regolamento (UE) N. 833/2014

Art. 17 Regolamento (UE) N. 269/2014

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro** che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.





## Divieti imposti dai regolamenti

### Art. 2 Regolamento (UE) N. 833/2014

1. È **vietato vendere, fornire, trasferire o esportare**, direttamente o indirettamente, **beni e tecnologie a duplice uso**, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.
2. È vietato:
  - a) **prestare**, direttamente o indirettamente, **assistenza tecnica**, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
  - b) **fornire**, direttamente o indirettamente, finanziamenti o **assistenza finanziaria** in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

... più altri

### Art. 2 Regolamento (UE) N. 269/2014

1. Sono congelati tutti i **fondi** e le **risorse economiche** appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, o da qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I.
2. È **vietato mettere**, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche **a disposizione** delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, o di qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi a essa associati elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.



Guardia di Finanza



## Previsioni d'interesse del Regolamento (UE) N. 269/2014

### Art. 7

L'articolo 2, paragrafo 2, **non osta** a che gli enti finanziari o creditizi **accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti** di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché **tali versamenti siano anch'essi congelati**. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

### Art. 8

Fatte salve le norme applicabili in materia di **relazioni, riservatezza e segreto professionale**, le **persone fisiche e giuridiche**, le **entità e gli organismi sono tenuti**:

- a) a **fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento**, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione, e
- b) a **collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni**.

### Art. 9

**È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente**, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di **eludere le misure** di cui all'articolo 2.

### Art. 10

1. Il **congelamento** di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, **se effettuato** ritenendo **in buona fede** che tale azione sia conforme al presente regolamento, **non comporta alcun genere di responsabilità** per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le **azioni** compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi **non comportano** alcun genere di **responsabilità** a loro carico **se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare**, che le loro azioni avrebbero **violato le misure** previste dal presente regolamento.





## Le comunicazioni di cui al D. Lgs. 109/2007

### Art. 7

#### (Obblighi di comunicazione)

1. I **soggetti obbligati** ai sensi del **decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**, e successive modificazioni, **comunicano** alla UIF, **le misure applicate** ai sensi del presente decreto, **indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche**. La comunicazione è effettuata **entro trenta giorni** dalla data di **entrata in vigore dei regolamenti comunitari**, delle decisioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui all'articolo 4-ter e dei decreti di cui gli articoli 4 e 4-bis ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche.
2. I soggetti di cui al comma 1 **comunicano tempestivamente** alla UIF i **dati relativi a operazioni o rapporti**, nonché **ogni altra informazione disponibile** riconducibili ai soggetti designati ovvero a quelli in via di designazione, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato.
3. Limitatamente alle misure aventi ad oggetto **risorse economiche**, le **comunicazioni** di cui al presente articolo sono **effettuate anche al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza**.

**Grazie per  
l'attenzione**



Guardia di Finanza